

TI_GERICHTE 52.1996.4 vom 26. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.4

FR: TI_GERICHTE 52.1996.4 du 26 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1996.4 del 26 maggio 1997

Volltext

Incarto n.52.96.00004

Lugano

26 maggio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 dicembre 1995 di

patr. da: avv. _____

contro

la decisione 29 novembre 1995 (no. 6454) del Consiglio di Stato mediante la quale è stata respinta l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso il dispositivo no. 1. della risoluzione 21 settembre 1995 con cui il municipio di _____ gli ha negato la licenza edilizia per la trasformazione in appartamento degli uffici esistenti all'interno dello stabilimento industriale situato sul mappale no. _____ RFD di _____;

la decisione del Consiglio di Stato;

rilevato che in occasione dell'audienza di sopralluogo del 22 aprile 1997, dopo ampia discussione, il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1. Il diniego della licenza è confermato.

Il ricorrente ritira il ricorso.

2. Il Dipartimento del territorio e il comune prescindono da un ordine di ripristino alla condizione che il ricorrente versi al comune la somma di fr. 20'000.-- a titolo di sanzione pecuniaria.

3. In caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli senza spese e ripetibili.

4. In caso di rifiuto il Tribunale cantonale amministrativo statuirà sul ricorso senza ulteriori formalità ritenuto che le parti non hanno altre prove da indicare e rinunciano alle

conclusioni e al dibattimento finale.

5. Alle parti è assegnato un termine di 30 giorni per pronunciarsi sulla proposta transattiva, ritenuto che il silenzio varrà come accettazione della transazione".

in aggiunta alla proposta di transazione 22 aprile 1996, le parti hanno ulteriormente convenuto quanto segue:

"6. il pagamento della sanzione pecuniaria di fr. 20'000.-- viene suddiviso in 5 rate difr. 4'000.-- con scadenza al 30 settembre 1997, 31 dicembre 1997, 31 marzo 1998, 30 giugno 1998 e 30 settembre 1998.

7. in caso di mancato pagamento la transazione viene considerata decaduta; il comune restituirà le rate incassate sino a quel momento. In tal caso, il ricorso verrà considerato come ritirato e il diniego della licenza come cresciuto in giudicato.

Il municipio potrà in tal caso avviare le pratiche volte al ripristino di una situazione conforme al diritto.

8. Le parti dichiarano seduta stante di accettare la transazione."

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.